



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 20 DEL 28/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI.

IL SINDACO

Premesso che

- con DPCM 10 aprile 2020 è stata stabilita fino al 3 maggio la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione” (bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie), consentendo la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- con successivo DPCM 26.4.2020 (in vigore dal prossimo 4 maggio) è stata riconfermata fino al 17 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

Vista l’Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha consentito a partire dal 24 aprile alle suddette attività anche la vendita per asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l’osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Considerato che tale apertura è supportata dall’opportunità di assimilare la vendita per asporto da parte di tutte le attività dei servizi di ristorazione alla vendita al minuto alla vendita degli esercizi commerciali di cui all’art.1 lett.z) del DPCM 10 aprile 2020 e del successivo DPCM 26 aprile 2020.

Considerato altresì che in conseguenza di tale assimilazione la vendita per asporto è da considerarsi

riferita non solo ai cibi ma anche alle bevande che comunque rientrano nella dizione di alimenti anche sotto l'aspetto delle normative comunitarie igienico-sanitarie.

Preso atto della richiesta avanzata dalle associazioni di categoria, di considerare appunto inclusa nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, e di non limitare per le stesse la sola consegna al domicilio, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di vendita dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020

Richiamato l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020

Vista la Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

Per quanto disposto in premessa, con decorrenza immediata e fino al 17 maggio compreso quanto di seguito:

Per gli esercizi richiamati dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 17 maggio 2020, è consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

AVVERTE

Che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.

Che il Dott. Andrea Gazzotti, Responsabile del Servizio Vigilanza, è nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990.

Che la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, sia trasmessa:

- al Prefetto di Pisa;
- al Comando territoriale di Casciana Terme Lari della Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme e alla Stazione Carabinieri di Lari;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Mirko Terreni/
Aruba PEC Spa**